

**STATUTI PARTICOLARI**  
**ISTITUTO TEOLOGICO CALABRO**  
*Aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale*

**TITOLO PRIMO**  
 NATURA, FINALITÀ E STRUTTURA DELL'ISTITUTO

**Art. 1**

*Natura e finalità*

1. L'Istituto Teologico Calabro "S. Pio X" con sede in Catanzaro è eretto accademicamente ed aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 gennaio 1993. In esso la Facoltà aggregante conferisce i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia, a norma degli Statuti Generali della stessa Facoltà e dei presenti Statuti Particolari.
2. L'Istituto è una comunità di studio e di ricerca, nella quale tutti i membri, ciascuno per la sua parte, prestano la loro opera per il conseguimento dei fini propri della Facoltà aggregante, espressi nell'art. 1 degli Statuti Generali.
3. L'Istituto persegue inoltre le finalità specifiche qui espresse:
  - a) curare la formazione dei futuri presbiteri delle Chiese particolari della Calabria, delle persone di vita consacrata e dei fedeli laici ai loro compiti ecclesiali, siano essi di natura ministeriale e apostolica o finalizzati all'insegnamento delle scienze sacre;
  - b) favorire negli Studenti l'acquisizione di contenuti scientificamente validi e metodi di intervento pastoralmente efficaci per una cultura rispettosa e promotrice dell'eticità della vita;
  - c) accogliere eventuali Studenti provenienti da altre Regioni ecclesiastiche, i quali, previo *nulla osta* della rispettiva

Autorità ecclesiastica competente, intendano seguire il curriculum formativo dell'Istituto stesso.

4. Per il perseguimento delle finalità suddette, l'Istituto:
  - a) segue le direttive pastorali della Conferenza Episcopale Calabria;
  - b) collabora con le Autorità personali e collegiali della Facoltà Teologica aggregante;
  - c) mantiene costanti relazioni con il Pontificio Seminario Teologico Calabro "S. Pio X", presso il quale ha la sua Sede;
  - d) collabora con tutti i Centri di studio ecclesiastici, accademici e non, con le Università civili e gli altri Centri di ricerca operanti in Regione;
  - e) stipula particolari convenzioni con Enti Pubblici territoriali, previo *nulla osta* della Facoltà.

## Art. 2

### *Struttura dell'Istituto*

A seguito dell'Aggregazione alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, l'Istituto prevede i seguenti curricula di studi:

- a) *Corso istituzionale completo* di cinque anni (1° ciclo) per il conferimento del primo grado accademico o Baccalaureato in Teologia (cf art. 30,2a);
- b) *Corso di specializzazione*, di due anni (2° ciclo) per il conferimento del secondo grado accademico o Licenza in Sacra Teologia, con specializzazione in:
  - Teologia della Evangelizzazione,
  - Teologia Morale Sociale, articolata in due indirizzi: epistemologico e bioetico (cf art. 31,2);
- c) *Anno Pastorale* (o *Sesto Anno*), richiesto in ordine al presbiterato, per tutti coloro che, dopo il Corso istituzionale, non proseguono per la Licenza (cf *Sapientia Christiana*, art. 74,2).

## TITOLO SECONDO RAPPORTI CON LA FACOLTÀ AGGREGANTE

### Art. 3

#### *La Facoltà aggregante*

La responsabilità dell'andamento accademico, della promozione degli studi e della ricerca nell'Istituto aggregato compete anzitutto alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, che la esercita tramite il Preside o un suo Delegato. La Facoltà si fa garante davanti alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, che l'attività dell'Istituto è conforme alle norme emanate e approvate dalla Santa Sede. I rapporti giuridici tra la Facoltà e l'Istituto sono regolati dagli Statuti Generali della Facoltà, dai presenti Statuti Particolari e da un'apposita Convenzione.

### Art. 4

#### *Compiti della Facoltà aggregante*

Spetta in particolare alla Facoltà Teologica:

1. esaminare e valutare gli Statuti dell'Istituto e trasmetterli, per l'approvazione, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
2. esaminare e approvare il Regolamento e i Piani di studio dell'Istituto;
3. verificare la consistenza e funzionalità delle strutture e dei sussidi che garantiscono la vita dell'Istituto;
4. confermare la terna per la nomina del Direttore dell'Istituto;
5. dare il *nulla osta* per la prima cooptazione dei docenti non stabili;
6. dare il *nulla osta* per il passaggio alla fascia stabile dei docenti dell'Istituto;
7. deliberare, previo giudizio favorevole della Commissione di qualificazione, la promozione a professore Straordinario e Ordinario (cf *Statuti Generali*, art. 17,11);
8. approvare la programmazione del biennio di specializzazione

- presentata dall'Istituto;
9. esaminare e approvare la relazione che il Direttore fornisce annualmente sull'andamento dell'Istituto;
  10. approvare la relazione triennale che le Autorità dell'Istituto inviano, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
  11. esaminare e dirimere eventuali ricorsi avanzati da docenti e studenti dell'Istituto (cf artt. 25,9; 29,5);
  12. presiedere, tramite il Preside o suo Delegato, le sedute di esame finale per il conferimento della Licenza;
  13. vidimare i Diplomi attestanti il conseguimento dei gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza in Teologia Morale;
  14. esaminare e inoltrare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica le proposte di modifica dei presenti Statuti, deliberate dal Consiglio di Istituto;
  15. proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica la sospensione dell'aggregazione, qualora l'Istituto risultasse inadempiente.

### Art. 5

#### *Competenze del Gran Cancelliere*

1. Data la particolare natura dell'aggregazione, viene riconosciuta la funzione del Gran Cancelliere quale supremo responsabile e garante della Facoltà, a norma degli artt. 7 e 8 degli *Statuti Generali*. Egli tuttavia, per quanto attiene l'Istituto Teologico Calabro, agisce d'intesa con il Vescovo Moderatore (cf artt. 7 e 8), che dell'Istituto ha diretta sovrintendenza e responsabilità.
2. Spetta, in particolare, al Gran Cancelliere della Facoltà:
  - a) nominare il Direttore dell'Istituto, previo *placet* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, su proposta del Vescovo Moderatore, che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto, che ha ottenuto il *nulla osta* della Facoltà (cf artt. 8,5; 13,1.2);
  - b) nominare i Docenti Straordinari dell'Istituto, su proposta

- del Moderatore, acquisito il parere favorevole della Facoltà (cf artt. 8,8; 20,2);
- c) nominare, su proposta del Moderatore, i Docenti Ordinari dell'Istituto, previo *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cf artt. 8,8; 20,3).
  - d) rivolgere, dopo l'accertamento di tutti i requisiti, la domanda di rinnovo dell'aggregazione alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, trasmettendole un'ampia relazione sull'esito dell'aggregazione ottenuto nel frattempo.

### Art. 6

#### *Partecipazione dell'Istituto alla vita della Facoltà*

1. L'Istituto partecipa alla vita della Facoltà inviando al Consiglio di Facoltà il Direttore dell'Istituto come membro di diritto (cf art. 13,3) e un Docente stabile come membro eletto (cf art. 12,3)
2. L'Istituto promuove lo studio e la ricerca teologica in ordine all'inculturazione del messaggio cristiano nell'area meridionale d'intesa con la Facoltà (cf *Statuti Generali*, art. 1,c) e partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di studio, ricerca e produzione scientifica della Facoltà (cf art. 35,2).

## TITOLO TERZO

### RAPPORTI CON LA CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

#### Art. 7

##### *Il Vescovo Moderatore*

1. Spetta alla Conferenza Episcopale Calabria assicurare gli orientamenti dottrinali e disciplinari dell'Istituto Teologico Calabro "S. Pio X" attraverso la figura e l'opera del Vescovo Moderatore.
2. Il Moderatore viene eletto dalla Conferenza Episcopale

Calabria tra i suoi membri; ordinariamente dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

### Art. 8

#### *Compiti del Moderatore*

Spetta, in particolare, al Moderatore :

1. promuovere l'unione e la collaborazione fra tutti i membri della comunità accademica dell'Istituto;
2. curare la formazione scientifica e l'incremento del corpo docente dell'Istituto;
3. vigilare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e siano fedelmente osservati gli Statuti e le norme emanate e approvate dalla S. Sede;
4. procurare di rendere sempre più qualificato e incisivo il servizio reso dall'Istituto alle Diocesi della Regione Calabria;
5. designare il Direttore dell'Istituto dopo aver ricevuto il *nulla osta* della Facoltà sulla terna espressa dal Consiglio di Istituto, e proporre la nomina al Gran Cancelliere (cf artt. 5,2a; 13,1);
6. nominare, su proposta del Direttore e previo assenso del Consiglio di Istituto e *nulla osta* della Facoltà, un Vice Direttore (cf art. 15,1);
7. concedere e ritirare la *missio canonica* ai Docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, e l'autorizzazione a insegnare a coloro che insegnano altre discipline (cf artt. 19,3; 25,5c);
8. proporre al Gran Cancelliere la nomina dei proff. Straordinari e Ordinari dell'Istituto, ottenuto il parere favorevole della Facoltà (cf artt. 5,2bc; 20,2.3);
9. nominare i proff. Associati su proposta del Consiglio di Istituto, ottenuto il *nulla osta* della Facoltà (cf art. 20,1);
10. sospendere dall'insegnamento un docente per sopravvenuta inabilità permanente e riconosciuta, udito il parere del Consiglio di Istituto (cf art. 25,6);
11. sospendere, o privare, un Docente da ogni funzione e attività accademica, per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o

- disciplinare, a seguito di delibera del Consiglio di Istituto oppure, in casi gravi e urgenti, con decisione propria, fatti salvi i diritti di difesa (cf art. 25,7-9);
12. nominare, su proposta del Direttore, il Segretario dell'Istituto e il Direttore della Biblioteca (cf artt. 38,1; 43,2);
  13. nominare, udito il Direttore, il Direttore Amministrativo dell'Istituto (cf art. 39,1);
  14. approvare i bilanci annuali, consuntivi e preventivi, e gli atti di gestione straordinaria dell'Istituto (cf artt. 39,2b; 40,2);
  15. presentare alla Conferenza Episcopale Calabra la relazione triennale sull'Istituto e inviarla, tramite la Facoltà, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica;
  16. inoltrare, su proposta del Consiglio di Istituto, alle Autorità competenti, le richieste di modifica dei presenti Statuti.

## TITOLO QUARTO

### LA COMUNITÀ ACCADEMICA DELL'ISTITUTO E IL SUO GOVERNO

#### Art. 9

##### *La comunità accademica*

Tutte le persone che, a titolo diverso, partecipano alla vita dell'Istituto sono corresponsabili, ciascuna secondo la propria condizione e funzione, del bene dell'intera comunità accademica e contribuiscono al conseguimento delle sue finalità.

#### Art. 10

##### *Le Autorità accademiche dell'Istituto*

Le Autorità accademiche dell'Istituto sono personali e collegiali. Le Autorità personali sono il Direttore e il Vice Direttore. Le Autorità collegiali sono il Consiglio di Istituto e l'Assemblea dei Docenti. Essi esercitano il governo dell'Istituto secondo le modalità stabilite dai documenti della Santa Sede, dagli Statuti Generali della Facoltà, dai presenti Statuti e dal Regolamento dell'Istituto.

**Art. 11***Il Consiglio di Istituto*

1. Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e da membri eletti.
  - a) Sono membri di diritto: il Preside della Facoltà o suo Delegato, il Direttore dell'Istituto, Il Vice Direttore, tutti i Docenti stabili (Associati, Straordinari e Ordinari) e il Rettore del Pontificio Seminario Regionale "S. Pio X" di Catanzaro, in considerazione del particolare rapporto con l'Istituto (cf art. 1,4).
  - b) Sono membri eletti: quattro rappresentanti del Corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) e tre Studenti (uno del biennio filosofico, uno del triennio teologico e uno del biennio per la specializzazione).
2. L'elezione dei membri eletti del Consiglio di Istituto avviene in assemblee distinte di Docenti e di Studenti, indette dal Direttore, mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta nelle prime tre votazioni.
3. I rappresentanti del Corpo docente non stabile durano in carica 2 anni, i rappresentanti degli Studenti 1 anno. Tutti possono essere rieletti. Qualora durante il mandato un componente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti.
4. Quando si trattano questioni di loro competenza prendono parte al Consiglio, su invito del Direttore, anche il Direttore Amministrativo dell'Istituto, il Direttore della Biblioteca, il Direttore di *Vivarium*, con diritto di voto nelle questioni che li riguardano.
5. Il Consiglio di Istituto viene convocato dal Direttore, che lo presiede, almeno tre volte per anno accademico, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno e quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta per iscritto.
6. L'ordine del giorno del Consiglio è stabilito dal Direttore e comunicato ai componenti in tempo utile insieme con l'indicazione del luogo e dell'ora di riunione e gli eventuali

- documenti di lavoro.
7. I componenti del Consiglio hanno il dovere di partecipare alle sedute legittimamente convocate.
  8. Le sedute del Consiglio hanno valore legale quando sono presenti almeno i due terzi dei componenti, legittimamente convocati.
  9. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, salvo i casi riguardanti persone o esplicitamente stabiliti dal Consiglio.
  10. Segretario del Consiglio è il Segretario dell'Istituto, che vi partecipa con le sole funzioni di attuario, redigendo il verbale delle sedute. Egli cura, a mezzo stralcio verbale, che le delibere del Consiglio siano conosciute dalle persone o dagli organi interessati alla loro esecuzione.
  11. I verbali delle sedute del Consiglio sono trasmessi, per conoscenza, al Preside della Facoltà, anche quando i lavori sono presieduti dallo stesso Preside.

### **Art. 12**

#### *Competenze del Consiglio di Istituto*

Al Consiglio di Istituto spetta:

1. regolare nelle sue linee generali l'attività accademica (didattica e scientifica) dell'Istituto, in conformità con gli Statuti Generali della Facoltà, i presenti Statuti e le altre normative dell'Istituto, le delibere del Consiglio di Facoltà e di speciali commissioni miste, e tenendo in debito conto le proposte dell'Assemblea dei Docenti (cf art. 16);
2. designare la terna per la nomina del Direttore, secondo quanto prescritto all'art. 13 dei presenti Statuti;
3. eleggere un rappresentante dell'Istituto al Consiglio di Facoltà, scelto tra il Corpo docente stabile;
4. approvare o modificare statuti e regolamenti interni riguardanti la Segreteria, la Biblioteca, la Rivista, la Segreteria degli Studenti, ed altri eventuali organismi dell'Istituto;
5. esprimere un parere circa l'idoneità dei candidati alla nomina di Professore Ordinario e Straordinario dell'Istituto (cf art. 20,3);

6. proporre alla Facoltà i nomi per la prima cooptazione a Docente Aggiunto e Incaricato e per il passaggio a Professore Associato;
7. ricevere i ricorsi dei Professori e degli Studenti;
8. determinare, nei termini previsti, i provvedimenti disciplinaria carico di Studenti colpevoli di gravi infrazioni alla disciplina interna e ai buoni costumi, salvo sempre il diritto alla difesa (cf art. 29,5);
9. trattare, con la presenza della sola componente docente, gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un Docente, salvo sempre il diritto alla difesa e fermo restando quanto prescritto dagli artt. 11,1f e 23,5-6 degli Statuti Generali;
10. costituire, su proposta del Direttore, commissioni di studio e di lavoro;
11. giudicare in caso di dubbio circa le iscrizioni degli Studenti e la validità degli esami;
12. eleggere, con la presenza della sola componente docente, i due membri delegati al Consiglio di Amministrazione (cf artt. 24,4; 40,1) e al Consiglio di Biblioteca (cf art. 43,3);
13. proporre, tramite il Moderatore, alla Facoltà e, per essa, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, le modifiche ai presenti Statuti, previa delibera a maggioranza dei due terzi dei voti.

### **Art. 13**

#### *Il Direttore dell'Istituto*

1. Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Gran Cancelliere - previo *nulla osta* della Congregazione per l'Educazione Cattolica - su proposta del Moderatore che lo sceglie da una terna eletta dal Consiglio di Istituto e approvata dalla Facoltà. Dopo la nomina, il Direttore emette la professione di fede dinanzi al Moderatore.
2. Per la sua designazione il Consiglio di Istituto elegge, a votazione segreta e a maggioranza qualificata per le prime tre votazioni, assoluta nelle successive, una terna di nomi tra

- i Professori Straordinari e Ordinari dell'Istituto.
3. Il Direttore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Egli è membro di diritto del Consiglio di Facoltà.
  4. L'ufficio di Direttore comporta il pieno impiego a servizio dell'Istituto.

#### **Art. 14**

##### *Competenze del Direttore*

Il Direttore dell'Istituto ha la immediata responsabilità accademica e organizzativa dell'Istituto. Spetta, pertanto, a lui:

1. dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, particolarmente sotto l'aspetto dottrinale, disciplinare e accademico;
2. rappresentare ufficialmente l'Istituto davanti alla Facoltà Teologica, al Vescovo Moderatore e alle Autorità civili e religiose;
3. convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e l'Assemblea dei Docenti, il Consiglio di Amministrazione e le altre commissioni di studio e di lavoro costituite dal Consiglio di Istituto;
4. nominare i Docenti non stabili e gli Assistenti, previo parere favorevole del Consiglio di Istituto e *nulla osta* della Facoltà, e dopo aver ottenuto dal Moderatore la *missio canonica* o l'autorizzazione a insegnare. Della nomina dà comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.
5. conferire incarichi annuali ai professori emeriti e agli invitati, udito il Consiglio di Istituto;
6. proporre al Moderatore la nomina di un Vice Direttore, dopo aver ottenuto l'assenso del Consiglio di Istituto e il *nulla osta* della Facoltà;
7. proporre al Moderatore la nomina del Segretario dell'Istituto, udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto;
8. designare i correlatori delle tesi di Baccalaureato e di Licenza e i componenti delle relative commissioni d'esame;

9. presiedere le sedute d'esame per il conferimento del grado accademico di Baccalaureato;
10. trattare, in prima istanza, eventuali procedimenti di sospensione o allontanamento dei Docenti a norma dell'art. 23,6 degli Statuti Generali, e degli Studenti, a norma dell'art. 29,5 dei presenti Statuti;
11. nominare, a norma dell'art. 27,2 degli Statuti Generali, un Docente presso la Segreteria degli Studenti;
12. definire, con la consulenza di una speciale commissione e seguendo le direttive emanate dalla Facoltà, le pratiche di passaggio da altre Facoltà o Istituti Teologici, il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle Università civili o in altri Istituti e Centri di studio, e le eventuali integrazioni ai piani di studio;
13. ammettere al secondo ciclo Studenti privi del Baccalaureato, a norma dell'art. 25,3 degli Statuti Generali; deliberare il passaggio di Studenti ospiti, che ne abbiano i requisiti, a ordinario; ratificare i piani di studi del quinquennio istituzionale e del ciclo di specializzazione;
14. decidere sulla richiesta, per giusta causa, di sessioni speciali di esame in singoli casi, udito il Professore interessato;
15. firmare tutti gli atti ufficiali dell'Istituto e controfirmare i gradi accademici di Baccalaureato e di Licenza, siglati dalle competenti Autorità della Facoltà Teologica;
16. tenere regolarmente informato il Preside della Facoltà sull'andamento e l'attività dell'Istituto; redigere la relazione annuale circa l'attività scientifica, didattica e amministrativa dell'Istituto, da presentare alla stessa Facoltà; assistere il Moderatore nella stesura della relazione triennale da trasmettere, tramite la Facoltà Teologica, alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

**Art. 15***Il Vice Direttore*

1. Il Vice Direttore viene proposto dal Direttore tra i Docenti stabili dell'Istituto ed è nominato dal Moderatore, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio e il *nulla osta* della Facoltà;
2. Il Vice Direttore rimane in carica per un tempo definito, in ogni caso non superiore alla durata in carica del Direttore che lo ha proposto.
3. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore nello svolgimento della sua funzione e lo supplisce nell'ordinaria amministrazione quando questi fosse temporaneamente assente o impedito.
4. In caso di sede vacante, il Vice Direttore è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio di Istituto per la designazione del Direttore, a norma dell'art. 13,2.

**Art. 16***L'Assemblea dei Docenti*

1. L'Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Docenti dell'Istituto, di ogni ordine e grado, fatta eccezione per gli invitati.
2. L'Assemblea è convocata dal Direttore almeno una volta per anno accademico al fine di formulare proposte per il miglioramento scientifico e didattico dell'Istituto, soprattutto in riferimento alle lezioni istituzionali e ai contenuti delle discipline.
3. L'Assemblea del corpo docente non stabile (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) è convocata dal Direttore ogni due anni per eleggere i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto, a norma dell'art. 11,1b.2.3.

## TITOLO QUINTO I DOCENTI

### Art. 17

#### *I Docenti dell'Istituto Teologico Calabro*

Tutti i Docenti dell'Istituto devono distinguersi per ricchezza di dottrina, integra testimonianza di vita, senso di responsabilità ecclesiale, capacità pedagogica e didattica, dedizione allo studio e alla ricerca.

### Art. 18

#### *I vari ordini di Docenti*

Il corpo accademico dell'Istituto è composto, in conformità all'art. 16 degli Statuti Generali, da vari ordini di docenti: stabili, non stabili, Assistenti.

1. I Docenti stabili sono i Professori Ordinari, Straordinari e Associati.
2. I Docenti non stabili sono i professori Aggiunti, Incaricati e gli Invitati. Gli Assistenti sono assunti in aiuto dei Professori Straordinari e Ordinari e degli Studenti.
3. I Docenti stabili sono Professori che si dedicano a tempo pieno all'Istituto, fanno parte della comunità degli studiosi, si dedicano alla ricerca scientifica nella propria disciplina, collaborano alle pubblicazioni dell'Istituto, attendono all'insegnamento e ad introdurre gli Studenti al lavoro scientifico.
4. Gli Aggiunti sono Docenti non stabili, assunti in vista di una loro cooptazione nella fascia stabile. Essi si dedicano all'insegnamento nell'Istituto, alla ricerca e alla produzione scientifica nella propria disciplina.
5. Gli Incaricati sono Docenti ai quali l'Istituto affida un incarico di insegnamento per un anno, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell'Istituto.
6. Gli Invitati sono Docenti che insegnano come stabili presso altri Centri o Istituti accademici e sono chiamati per svolgere attività didattica.

**Art. 19***Requisiti per la nomina dei Docenti*

1. I requisiti per la nomina dei Docenti stabili e non stabili dell'Istituto sono espressi dall'art. 17,1-9 degli Statuti Generali.
2. I sacerdoti diocesani, i religiosi e i loro equiparati, per essere Docenti presso l'Istituto devono avere il consenso del proprio Ordinario o del Superiore.
3. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono emettere la *professio fidei* dinanzi al Moderatore o al Direttore dell'Istituto Teologico come suo delegato, e ricevere la *missio canonica* dallo stesso Moderatore, insegnando essi in forza della missione ricevuta dalla Chiesa. Coloro che insegnano altre discipline devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore.
4. L'Istituto considera a tempo pieno il Docente che, oltre all'insegnamento e alla ricerca nella propria disciplina, collabora con piena disponibilità agli organismi accademici e alle pubblicazioni dell'Istituto, e si dedica alla assistenza degli Studenti. La stabilità richiede una presenza in sede non inferiore a tre giorni settimanali e la libertà da uffici incompatibili con l'insegnamento, o troppo onerosi. La Facoltà Teologica è chiamata a giudicare di eventuali incompatibilità.
5. Tutti i Docenti stabili si considerano assunti a tempo pieno.

**Art. 20***Nomina dei Docenti stabili*

1. Per la cooptazione di un Docente non stabile al ruolo stabile di Professore Associato viene costituita dal Consiglio di Istituto una Commissione di qualificazione che valuta i requisiti richiesti in modo che il Consiglio possa pronunciarsi sull'idoneità del candidato e deliberare la cooptazione. La nomina viene fatta dal Moderatore, dopo aver ottenuto la *nulla osta* della Facoltà (cf art. 8,9).

2. In ordine alla promozione di un Professore Associato a Straordinario, il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità, dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione. Il passaggio a Straordinario viene deliberato dal Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 17,11 degli Statuti Generali. La nomina è fatta dal Gran Cancelliere, su proposta del Moderatore (cf art. 5,2b).
3. In ordine alla promozione di un Professore Straordinario a Ordinario, il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità, dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione. La promozione è deliberata dal Consiglio di Facoltà, a norma dell'art. 17,11 degli Statuti Generali. La nomina a Ordinario è fatta dal Gran Cancelliere, ottenuto il *placet* della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
4. La Commissione di qualificazione dell'Istituto è composta dal Direttore e da due rappresentanti del Corpo docente competenti nelle rispettive discipline, da scegliersi fra i Professori Ordinari e/o Straordinari eletti dal Consiglio di Istituto. In casi particolari, i competenti possono essere scelti anche al di fuori dell'Istituto. La Commissione ha il compito di esprimere un giudizio scritto sulla idoneità del candidato, che viene comunicato dal Direttore al Consiglio di Istituto. I giudizi, motivati e scritti, sono conservati agli Atti, nell'Archivio dell'Istituto, e trasmessi in copia autenticata al Moderatore.

### **Art. 21**

#### *Nomina dei Docenti non stabili*

1. La nomina ad Incaricato è fatta, per un anno, dal Direttore, dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il *nulla osta* della Facoltà. Nel caso di primo incarico, il Consiglio delibera dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, di cui all'art. 20,4. 2. La nomina ad Aggiunto è fatta, per un biennio, dal Direttore, dopo aver ottenuto la *missio canonica*

o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore, e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il *nulla osta* della Facoltà. Nel caso di prima cooptazione, il Consiglio delibera dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, di cui all'art. 20,4.

3. La nomina di un Docente invitato è fatta, per un anno, dal Direttore, udito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e dopo aver ottenuto il benestare del Moderatore.
4. La nomina ad Assistente è fatta dal Direttore per un tempo definito, su proposta di un Docente Ordinario o Straordinario, dopo aver ottenuto la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare dal Moderatore e dopo aver acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto e il *nulla osta* della Facoltà. Nel caso di prima nomina, il Consiglio delibera dopo aver ascoltato il parere della Commissione di qualificazione, di cui all'art. 20,4.

### **Art. 22**

#### *Doveri dei Docenti*

1. Tutti i Docenti, particolarmente quelli stabili, sono responsabili del buon andamento dell'Istituto e devono porre ogni impegno perché esso diventi una comunità nella quale i vari componenti, ciascuno per la sua parte, concorrono alla ricerca scientifica, allo studio e alla diffusione del sapere teologico.
2. I Docenti devono mostrare particolare dedizione nell'assistere e guidare gli Studenti nel loro studio personale, nelle esercitazioni, nei seminari e nell'elaborazione delle dissertazioni conclusive dei due cicli accademici per il Baccalaureato e per la Licenza in Sacra Teologia.

### **Art. 23**

#### *Numero dei Docenti*

Al fine di garantire il normale svolgimento dell'attività accademica e l'assistenza degli Studenti, il numero minimo di Docenti stabili è di dodici. I professori Ordinari dell'Istituto non siano meno di cinque.

**Art. 24***Diritti dei Docenti*

1. I Professori Ordinari e Straordinari possono essere eletti all'ufficio di Direttore dell'Istituto, essere chiamati alla funzione di Vice Direttore e a far parte della Commissione di qualificazione dell'Istituto.
2. I Professori stabili (Ordinari, Straordinari e Associati) sono membri di diritto del Consiglio di Istituto (cf art. 11,1a).
3. I Docenti non stabili (Aggiunti, Incaricati e Assistenti) eleggono ogni due anni, tra i colleghi, quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto (cf artt. 11,1b.2; 16,3).
4. Tutti i Docenti stabili possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione (cf art. 40,1) e di Biblioteca (cf art. 43,3), e tutti i Docenti stabili e non stabili possono far parte di commissioni per lo studio di problemi relativi alla vita dell'Istituto.
5. A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, nonché di insegnare, a norma dell'art. 21 degli Statuti Generali. Essi, tuttavia, devono tener conto delle esigenze di istituzionalità e di sistematicità che caratterizzano il primo ciclo e delle esigenze di specializzazione proprie del secondo ciclo per la Licenza in Sacra Teologia.
6. I Docenti Ordinari e Straordinari ogni sette anni possono chiedere un periodo libero dall'insegnamento e da altri impegni accademici, da dedicare alla ricerca scientifica e alle pubblicazioni. La domanda, presentata al Direttore, dovrà essere sottoposta al parere del Consiglio di Istituto e alla approvazione del Moderatore. Della decisione sarà informato il Preside della Facoltà. In questi periodi i Docenti conservano i diritti inerenti alla loro condizione.

**Art. 25***Durata delle funzioni accademiche*

1. I Docenti non stabili e gli Assistenti sono nominati *ad tempus*. La nomina deve avvenire entro il mese di maggio precedente

- l'inizio dell'anno accademico.
2. Tutti i Docenti cessano da ogni attività accademica con il raggiungimento del 70° anno di età.
  3. I Professori stabili con il raggiungimento del 70° anno diventano "emeriti" (cf *Statuti Generali*, art. 23,3) e possono svolgere, fino al compimento del 75° anno, quelle attività che saranno loro affidate dal Direttore, udito il Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore e *nulla osta* della Facoltà.
  4. I Professori Ordinari che, per qualsiasi motivo, lasciano l'Istituto possono essere dichiarati "emeriti" dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Istituto e previo consenso del Moderatore (cf *Statuti Generali*, art. 23,4).
  5. I Docenti dell'Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati di ogni attività accademica, nei seguenti casi:
    - a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta (cf par. 6; art. 8,10);
    - b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare (cf par. 7; artt. 8,11; 12,9);
    - c) se viene loro revocata dal Vescovo Moderatore la *missio canonica* o l'autorizzazione ad insegnare (cf art. 8,7) e, per i sacerdoti e i religiosi e loro equiparati, se viene ritirato il consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore (cf art. 19,2).
  6. Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità di cui sopra al par. 5a, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale agisce a norma dell'art. 8,10.
  7. Nei provvedimenti di sospensione per motivi dottrinali, morali e disciplinari, il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio

- giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale agisce a norma dell'art. 8,11. Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale alla Facoltà.
8. Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio di un Docente per motivi dottrinali, morali o disciplinari, si procederà nel modo seguente:
    - a) il Consiglio di Istituto, in seduta straordinaria e con la presenza della sola componente docente, assumerà le dovute informazioni dal Direttore e, tenendo conto del bene dell'Istituto, di tutta la comunità ecclesiale e dello stesso interessato, potrà eventualmente dare mandato al Direttore di regolare la questione personalmente col Docente, secondo la mente del Consiglio;
    - b) qualora non si giungesse a una composizione, la questione sarà nuovamente trattata dal Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, con la presenza della sola componente docente. Il Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi nelle prime tre votazioni, assoluta nella quarta, esprimerà un proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il quale procederà a norma dell'art. 8,11. Del provvedimento verrà data comunicazione ufficiale alla Facoltà.
  9. In tutti i procedimenti di sospensione e di privazione dell'ufficio sarà sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà (cf *Statuti Generali*, art. 23,5-6) e, in seconda istanza, alla Santa Sede, per una definitiva soluzione della vertenza.
  10. La sospensione o la privazione dell'attività accademica non comporta la perdita dei diritti economici acquisiti dal Docente per il lavoro svolto nell'Istituto.

## TITOLO SESTO GLI STUDENTI

### Art. 26

#### *Condizioni per l'ammissione degli Studenti*

1. A norma dell'art. 24,1 degli Statuti Generali della Facoltà, l'Istituto ammette come Studenti chierici, religiosi e laici. Gli Studenti si distinguono in ordinari, straordinari e ospiti.
2. Gli *Studenti ordinari* sono coloro che frequentano i corsi dei cicli che conducono ai gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia. Possono essere ammessi come studenti ordinari al 1° ciclo istituzionale coloro che:
  - a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi e i religiosi, dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici da persona ecclesiastica, previa vidimazione della Curia della diocesi di appartenenza;
  - b) hanno compiuto regolarmente gli studi medi superiori ed hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l'iscrizione alle Università italiane o di altre nazioni, fermo restando il diritto di esaminare se, dall'attestato, appaiono regolarmente svolte tutte le discipline ritenute necessarie dalla Facoltà. Nel caso, in particolare, di mancata o inadeguata conoscenza delle lingue antiche (greco e latino) e di almeno due tra le lingue moderne ritenute indispensabili (francese, tedesco, inglese, spagnolo), l'Istituto esige che si supplisca in tempo utile, frequentando appositi corsi e sostenendo i relativi esami (cf *Statuti Generali*, art. 25,1b).
3. Possono essere ammessi come ordinari al 2° ciclo, per il conferimento della Licenza nel settore di specializzazione per il quale l'Istituto è qualificato, gli Studenti che:
  - a) hanno espletato il ciclo istituzionale conseguendo il grado accademico di Baccalaureato in teologia presso una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede, o altro Istituto teologico affiliato o aggregato a una Facoltà canonicamente eretta;

- b) o, in mancanza del Baccalaureato, hanno espletato il sessennio filosofico-teologico prescritto per la formazione al presbiterato in un Seminario Maggiore o Studentato religioso, fermo restando il diritto dell'Istituto di verificare l'entità del curriculum svolto e, mediante un esame-colloquio davanti a una commissione su un tesario approvato dal Consiglio di Facoltà, l'effettiva idoneità a seguire la specializzazione prescelta.
4. Possono essere iscritti al sesto anno, o Anno pastorale, richiesto in ordine al conferimento del presbiterato (cf *Sapientia Christiana*, art. 74,2), coloro che, espletato il quinquennio istituzionale, non proseguono gli studi accademici.
  5. Gli Studenti iscritti come ordinari presso questo Istituto non possono risultare iscritti contemporaneamente come ordinari presso altri Istituti teologici o presso altre Facoltà ecclesiastiche e civili.
  6. Gli *Studenti straordinari* sono coloro che frequentano i corsi con piani di studio che non conducono ai gradi accademici (cf *Statuti Generali*, art. 24,1b). Possono essere iscritti come straordinari coloro che:
    - a) risultano idonei per condotta morale attestata, per i seminaristi e i religiosi dal rispettivo Ordinario o Superiore, per i laici da persona con responsabilità ecclesiastica, previa vidimazione della Curia della diocesi di appartenenza;
    - b) hanno conseguito un diploma di istruzione media superiore o compiuto un curriculum di studi equivalente.
  7. Gli *Studenti ospiti* sono coloro che vengono autorizzati dal Direttore a frequentare alcuni corsi di loro scelta e a sostenere, eventualmente, i relativi esami.
  8. Le immatricolazioni e le iscrizioni si effettuano prima dell'inizio dell'anno accademico. Eventuali iscrizioni tardive - non oltre il 5 novembre - devono essere autorizzate dal Direttore. Le iscrizioni al 2° ciclo si effettuano anche all'inizio del secondo semestre.

**Art. 27***Riconoscimento degli studi compiuti altrove*

1. Chi ha iniziato come ordinario gli studi filosofico-teologici in una Facoltà canonicamente eretta dalla S. Sede o in Istituti teologici aggregati o affiliati a una Facoltà teologica canonicamente eretta, può essere ammesso a continuarli presso l'Istituto, senza l'obbligo di ripetere gli esami già sostenuti. Non può, tuttavia, essere ammesso a sostenere gli esami e le altre prove prescritte per il conseguimento dei gradi accademici, senza l'approvazione del piano di studi e senza una regolare partecipazione ai rispettivi corsi.
2. Chi ha compiuto studi filosofico-teologici presso Istituti teologici o Studentati non affiliati a una Facoltà teologica canonicamente eretta, può ricevere un riconoscimento dei curricoli svolti, in ordine al conseguimento dei gradi accademici, solo se in possesso di un diploma di studi superiori valido per l'iscrizione come ordinario. I riconoscimenti e le omologazioni sono fatti dal Direttore, udito il parere di una apposita commissione, che esamina i programmi svolti e i voti riportati, tenendo presente i criteri generali emanati dalla Facoltà.
3. Chi ha conseguito il grado accademico di *Magistero in Scienze Religiose* presso un Istituto superiore di scienze religiose sponsorizzato da una Facoltà teologica canonicamente eretta, può essere iscritto al 4° anno del quinquennio in ordine al conseguimento del Baccalaureato in teologia, con un piano di studi stabilito dal Direttore, udito il parere di un'apposita commissione che esamina il curriculum tenendo presente i criteri generali emanati dalla Facoltà.
4. Chi ha conseguito il *Diploma in Scienze Religiose* potrà ottenere riconoscimenti e omologazioni solo se i rispettivi Istituti di Scienze Religiose risultano ufficialmente riconosciuti da una Facoltà teologica. I criteri generali per i riconoscimenti e le omologazioni sono quelli emanati dalla Facoltà.
5. Curricoli incompleti svolti presso un Istituto Superiore

di Scienze Religiose (ISSR) sponsorizzato da una Facoltà teologica, o presso un Istituto di Scienze Religiose (ISR) riconosciuto da una Facoltà teologica, possono ottenere riconoscimenti e omologazioni in conformità ai criteri generali emanati dalla Facoltà.

6. Il riconoscimento di discipline e corsi compiuti con successo nelle Università civili, o in altri Istituti e Centri qualificati di studi, viene determinato caso per caso dal Direttore, udito il parere di un'apposita commissione e tenendo presente i criteri generali emanati dalla Facoltà. In particolare:
  - a) i laureati in filosofia possono essere iscritti al terzo anno del quinquennio con l'obbligo, tuttavia, di recuperare prima del conferimento del grado accademico, i principali corsi filosofici teoretici, qualora sembrassero insufficienti o inadeguati i corsi già seguiti;
  - b) i laureati in discipline di tipo umanistico possono essere iscritti al secondo anno del quinquennio con l'obbligo, tuttavia, di frequentare tutti i corsi teoretici e storici e le altre discipline del biennio filosofico che non trovassero adeguate corrispondenze negli studi compiuti;
  - c) i laureati in materie scientifiche o tali da non trovare analogie nel piano di studi dell'Istituto, vengono iscritti al primo anno del quinquennio istituzionale. Potranno tuttavia essere omologati quegli esami che trovassero sufficiente corrispondenza nel piano di studi dell'Istituto. Il diploma di laurea, in ogni caso, consente la dispensa da un corso opzionale e un seminario del biennio filosofico, e dall'eventuale obbligo di un elaborato scritto di filosofia;
  - d) a norma dell'art. 26,3 degli *Statuti Generali* possono inoltre essere omologati, indipendentemente dal diploma di laurea, tutti gli esami universitari che trovassero sostanziale corrispondenza nei programmi dell'Istituto. Sulla base di questo riconoscimento verrà redatto il piano di studi e stabilito l'anno di iscrizione.

**Art. 28***Passaggio di Studenti straordinari e ospiti a ordinari*

1. Gli Studenti straordinari iscritti al ciclo istituzionale che, al termine del primo biennio di studi, hanno riportato la media di almeno il 27/30 in tutti gli esami previsti dal loro piano di studi, possono inoltrare istanza di passaggio a Studente ordinario e di omologazione dei corsi frequentati e degli esami sostenuti. Il passaggio viene deliberato, caso per caso, dal Direttore, una volta acquisito:
  - a) il parere favorevole del Consiglio di Istituto, che delibera nella sola componente docente sulla base di un giudizio scritto di almeno due docenti, nominati all'uopo;
  - b) la specifica dispensa da parte della Facoltà teologica.
2. Gli studenti ospiti che, in possesso dei requisiti richiesti a norma degli Statuti generali e dei presenti Statuti, intendono iscriversi come ordinari o come straordinari, possono chiedere la convalida dei corsi frequentati e degli eventuali esami sostenuti presso l'Istituto, a giudizio del Direttore.

**Art. 29***Partecipazione degli Studenti alla vita dell'Istituto*

1. Parte integrante della comunità accademica, gli Studenti possono associarsi per promuovere il dialogo e la collaborazione con le Autorità e i Docenti dell'Istituto, secondo modalità previste dagli Statuti Generali, dai presenti Statuti e da un regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.
2. Alle assemblee e alle riunioni dei rappresentanti degli Studenti è presente un Docente, nominato dal Direttore. L'Assemblea generale si ritiene validamente costituita se vi partecipa la maggioranza degli studenti ordinari e straordinari in corso, del primo e secondo ciclo.
3. Gli Studenti eleggono i loro rappresentanti nei Consigli dell'Istituto e nelle varie commissioni in cui è prevista la loro presenza, secondo modalità fissate dai presenti Statuti, dal regolamento o dal Consiglio di Istituto. In particolare, gli

Studenti inviano tre rappresentanti al Consiglio di Istituto (rispettivamente uno del primo biennio, del successivo triennio del corso istituzionale e del biennio per la licenza), un rappresentante al Consiglio di Amministrazione e un rappresentante al Consiglio di Biblioteca, scelti tutti tra gli studenti ordinari. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti. Qualora durante il mandato un componente eletto venisse a mancare per qualsiasi motivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti.

4. Gli Studenti sono tenuti all'osservanza di tutte le norme che regolano la vita dell'Istituto circa l'ordinamento generale e la disciplina, i programmi, la frequenza e gli esami.
5. Eventuali procedimenti disciplinari per infrazioni alla disciplina e ai buoni costumi sono presi dal Direttore, il quale, nei casi più gravi, agisce in conformità alle decisioni del Consiglio di Istituto, che può eventualmente decretare la sospensione o la dimissione. Vanno sempre tutelati il diritto alla difesa e la possibilità di ricorso alla Facoltà e al Moderatore.

## TITOLO SETTIMO ORDINAMENTO DEGLI STUDI

### Art. 30

#### *Il curriculum degli studi*

1. I principi generali per l'ordinamento degli studi sono indicati all'art. 28 degli Statuti Generali.
2. Il curriculum degli studi dell'Istituto comprende due cicli successivi:
  - a) il primo ciclo, istituzionale, della durata di cinque anni (10 semestri), si articola in un biennio prevalentemente filosofico e un triennio teologico, e si conclude con il conferimento del Baccalaureato in teologia;
  - b) il secondo ciclo, di specializzazione, della durata di due anni (4 semestri), si conclude con il conferimento della Licenza in teologia.

3. Il primo biennio, prevalentemente filosofico, ha carattere propedeutico (cf *Sapientia Christiana*, art. 72 a; *Statuti Generali*, art. 29,1a). L'insegnamento filosofico è svolto con metodo proprio, in discipline distinte da quelle teologiche, e trova il suo centro unificante in una riflessione sull'uomo storicamente situato, ma strutturalmente aperto alla trascendenza. Tale riflessione è favorita da corsi teoretici e sistematici, da un approfondimento della storia della filosofia, soprattutto contemporanea, e da corsi complementari che permettono di valorizzare l'apporto dei saperi delle scienze, specie di quelle umane.
4. Le discipline filosofiche richieste per la teologia sono quelle indicate all'art. 30,2a degli *Statuti Generali*. Nell'insegnamento si ha cura di integrare il patrimonio filosofico della tradizione cristiana con le più recenti acquisizioni filosofiche e scientifiche, in modo da preparare convenientemente gli Studenti al dialogo con gli uomini del nostro tempo. Nel biennio filosofico viene anche effettuata l'integrazione linguistica esigita dalla Facoltà (cf *Statuti Generali*, art. 25,1b). L'ammissione agli esami del triennio teologico suppone l'espletamento del biennio filosofico.
5. Nel triennio teologico le varie discipline sono orientate alla progressiva conoscenza del Mistero di Cristo, centro e pienezza di tutta la rivelazione, e alla luce della divina rivelazione sono ricercate le soluzioni ai problemi posti dal vivere umano. Nell'insegnamento si ha cura di armonizzare le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.
6. Le discipline teologiche sono quelle indicate all'art. 30,2b degli *Statuti Generali*. Tenuto conto del carattere istituzionale del primo ciclo, vengono curate in modo particolare l'organicità e la progressività della trattazione. Specie nei corsi dottrinali si espone anzitutto il patrimonio acquisito della Chiesa; le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, sono proposte modestamente come tali.

7. La descrizione delle singole discipline del quinquennio, la loro consistenza valutata in *credits*, la loro distribuzione nei vari semestri, sono fissati nel piano di studi dell'Istituto, approvato e periodicamente rivisto dal Consiglio di Istituto, in conformità alle norme statutarie e alle direttive del Consiglio di Facoltà.
8. L'anno accademico consta di due semestri, ciascuno con 12 settimane scolari effettive. Le ore settimanali di insegnamento nel ciclo istituzionale oscillano tra un minimo di 18 e un massimo di 22.
9. Le lezioni magistrali del ciclo istituzionale sono obbligatorie e devono essere frequentate dagli Studenti per almeno i 2/3, pena la non ammissione agli esami. Esse hanno lo scopo di proporre in forma organica e completa i temi fondamentali delle singole discipline e avviare gli Studenti allo studio personale e alla ricerca scientifica.
10. Gli Studenti sono tenuti a frequentare un seminario in ciascun anno del quinquennio istituzionale. I seminari vengono programmati, anno per anno, dal Consiglio di Istituto. Per consentire un effettivo lavoro personale, ciascun seminario non può avere più di 12 partecipanti e comporta la stesura di un elaborato scritto, la cui valutazione viene espressa in un voto.
11. A conclusione del primo ciclo è ammessa, in alternativa all'esame comprensivo orale, la presentazione di una dissertazione o tesi, in cui il candidato deve dimostrare padronanza dell'argomento trattato, capacità di sintesi e proprietà di espressione (cf *Statuti Generali*, art. 30, 7). Nell'esame finale la dissertazione viene discussa e debitamente valutata, assieme a una prova orale nella quale ci si accerta del grado di assimilazione delle discipline svolte nel quinquennio.

**Art. 31***Biennio di specializzazione (secondo ciclo)*

1. Nel secondo ciclo, della durata di due anni distribuiti in quattro semestri, viene integrata la formazione teologica di base e si avviano gli Studenti, attraverso discipline speciali, seminari ed esercitazioni, alla ricerca e alla elaborazione teologica in un settore specifico della teologia (cf *Statuti Generali*, art. 30,8).
2. L'Istituto offre, nel secondo ciclo, una specializzazione in Teologia della Evangelizzazione ed una specializzazione in Teologia Morale Sociale, articolata in due indirizzi: *Epistemologico* e *Bioetico* (cf art. 2,1).
3. Lo studio e la ricerca della Teologia dell'Evangelizzazione si propone di:
  - a) affrontare lo studio della teologia nella prospettiva dell'annuncio e dell'inculturazione del vangelo in contesto di ateismo, postmodernità e religioni non cristiane;
  - b) offrire una riflessione articolata sulla evangelizzazione come azione ecclesiale, sia nei suoi riferimenti strutturali nella Rivelazione, sia nella sua incarnazione storica, passata e odierna;
  - c) approfondire il senso teologico e pastorale della nuova evangelizzazione, promuovendo lo studio e la conoscenza del Magistero pontificio;
  - d) Analizzare la varietà dei modelli e metodi di evangelizzazione dalla prima alla nuova evangelizzazione, in contesto moderno e postmoderno, seguendo gli sviluppi conciliari e postconciliari;
  - e) studiare e favorire l'utilizzo delle moderne forme di comunicazione, come strumenti per la nuova evangelizzazione.
4. Lo studio e la ricerca della Teologia Morale Sociale, nel secondo ciclo, comportano i seguenti aspetti caratterizzanti:
  - a) *fondativo*: teso ad approfondire i fondamenti della morale sociale cristiana alla luce del Magistero della Chiesa

- con attenzione particolare alle problematiche socio-economiche e bioetiche dell'uomo contemporaneo;
- b) *analitico*: teso a valorizzare l'apporto delle scienze filosofiche, bioetiche, sociali, economiche e giuridiche per individuare i punti nodali per un'animazione cristiana della società nel rispetto della concezione integrale e della dignità di ogni persona umana;
  - c) *evocativo*: volto a esplorare le diverse tradizioni storico-culturali e religiose della società meridionale nel confronto con le scienze della vita in ordine alla promozione integrale dell'uomo;
  - d) *dialogico*: teso a stabilire, con particolare sensibilità ecumenica, un confronto con l'ethos culturale e religioso del Mediterraneo;
  - e) *prospettico*: volto a promuovere una cultura della legalità e della tutela della vita, nonché della partecipazione allo svolgimento della vita sociale, per uno sviluppo globale del bene comune.
5. *L'indirizzo epistemologico* si focalizza sul problema della legittimazione della presenza sociale cristiana e sull'acquisizione degli strumenti fondamentali della teologia morale sociale oggi.
  6. *L'indirizzo bioetico*, nel contesto della riflessione del Magistero della Chiesa evidenzia il valore e la dignità della vita umana nel contesto delle scienze moderne e delle problematiche bioetiche sollevate.
  7. Il piano di studi del secondo ciclo viene elaborato dal Consiglio di Istituto su proposta della Commissione di riferimento alla singola specializzazione presieduta dal Direttore ed è approvato dal Consiglio di Facoltà.
  8. Nel secondo ciclo lo Studente ha libertà di formulare un proprio piano di studi, da concordare con il Direttore, che ne approva la stesura finale.
  9. Per la retta attuazione del piano di studi vanno tenute presenti le seguenti norme generali:

- a) i corsi e i seminari frequentati dallo Studente sono computati in CFU
- b) Per conseguire la Licenza lo Studente dovrà totalizzare 120 CFU così suddivisi:
- per la Licenza in Teologia dell'Evangelizzazione: 30 Fondamentali, 24 Speciali o Complementari, 10 Seminari, 3 Metodologia d'indirizzo, 9 Opzionali e 14 Attività Formative Complementari, 30 elaborazione tesi;
  - per la Licenza in Teologia Morale Sociale: 12 di corsi Comuni ai due indirizzi, 18 Fondamentali d'indirizzo, 24 Speciali d'indirizzo, 10 Seminari, 3 Metodologia d'indirizzo, 9 Opzionali e 14 Attività Formative Complementari, 30 elaborazione tesi;
- c) I corsi opzionali vengono scelti dallo Studente tenendo presente la programmazione stabilita dall'Istituto.
10. I seminari del secondo ciclo sono diretti ad avviare lo Studente al lavoro scientifico in vista soprattutto della tesi *ad Licentiam*. Essi non possono essere frequentati da un numero maggiore di 12 studenti. Ogni seminario comporta un elaborato scritto, che può essere attinente al lavoro di tesi e la cui valutazione viene espressa in voto. La tesi *ad Licentiam* è la prova più qualificante del secondo ciclo. In essa il candidato deve mostrare rigore di metodo, giudizio critico, maturità di espressione e reale attitudine a una ricerca scientifica di grado superiore (cf *Statuti Generali*, art. 30,9). L'argomento della tesi, concordato tra lo Studente e il Docente che ne accetta la direzione, deve essere approvato dal Direttore.
11. Il Direttore controlla il retto svolgimento dei corsi del secondo ciclo e nomina i correlatori della tesi *ad Licentiam*. Egli mantiene anche i raccordi tra i Professori operanti nell'ambito del secondo ciclo.
12. Le attività formative complementari costituiscono parte integrante del curriculum *ad Licentiam* nella misura di 14 CFU. Tali attività vengono definite dal Regolamento e devono essere approvate dal Direttore.

### **Art. 32**

#### *Anno pastorale o Sesto Anno*

1. A completamento della formazione pastorale per il presbiterato l'Istituto istituisce il Sesto Anno o Anno Pastorale richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, a coloro che non proseguono gli studi accademici (cf art. 2,3).
2. Il curriculum degli studi è di 24 *credits*. Il piano di studi, approvato dal Consiglio di Istituto, comporta la presenza di corsi obbligatori, corsi opzionali e seminari. È prevista almeno una esperienza "guidata" e la discussione di un elaborato scritto.
3. Agli Studenti che hanno superato tutte le prove previste dal piano di studi viene rilasciato il *Diploma di pastorale*.

### **Art. 33**

#### *Gli esami*

1. L'impegno personale degli Studenti nell'apprendimento delle discipline previste dai vari piani di studio è oggetto di verifica e di valutazione mediante una prova d'esame, conclusiva di ogni singolo corso. Tale prova intende verificare sia la sintesi maturata dal candidato nella disciplina studiata, sia la sua capacità di sostenere un confronto interpersonale sul piano delle idee.
2. A norma dell'art. 31,2 degli *Statuti Generali* possono essere ammessi a sostenere gli esami di una disciplina o di un insegnamento solo gli Studenti che risultano ad essi regolarmente iscritti e hanno ottenuto l'attestato della debita frequenza, rilasciata dal Docente al termine del corso. La partecipazione alle lezioni, agli incontri seminariali, ai gruppi di studio non deve essere inferiore ai due terzi del totale. L'esame, inoltre, non viene omologato se lo Studente non è in regola con la Segreteria.
3. Nel ciclo istituzionale non possono essere sostenuti esami del triennio se prima non sono stati superati tutti gli esami del primo biennio. Non possono essere sostenuti esami del

- secondo ciclo se lo Studente non risulta ad esso regolarmente iscritto.
4. Le sessioni ordinarie di esame sono tre: invernale, estiva, autunnale. In ciascuna di esse vengono indetti, per ogni singola disciplina prevista, due appelli, intervallati da un congruo periodo di tempo. Eventuali preappelli o postappelli possono essere concessi in via straordinaria dal Direttore, udito il Docente interessato.
  5. Il Consiglio di Istituto può deliberare sessioni straordinarie d'esame, da collocarsi sempre al di fuori dell'orario delle lezioni. In casi singoli, eccezionali e motivati, il Direttore può concedere, udito il Docente interessato, che un esame sia sostenuto al di fuori delle sessioni previste.
  6. L'esaminatore competente per ogni disciplina è il Docente della stessa o il suo Assistente. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro Docente dell'Istituto o una commissione. In casi eccezionali il Direttore può nominare una commissione esaminatrice con o senza il titolare del corso. Possono essere invitati a far parte di commissioni esaminatrici membri esterni particolarmente qualificati.
  7. Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nei locali indicati dall'Autorità accademica.
  8. Gli esami possono essere orali o scritti, a discrezione del Docente, tenuto conto dell'interesse degli Studenti; la loro durata va contenuta in un tempo ragionevole. La valutazione degli esami e delle altre prove viene espressa con un voto. L'esame si ritiene superato con la votazione di 18/30.
  9. Nell'esprimere la votazione sull'esito dell'esame si tengano presenti i seguenti criteri generali:
    - a) capacità di analisi, nonché di sintesi e di appropriata esposizione;
    - b) impegno dimostrato durante il corso con la frequenza e l'attiva partecipazione alle lezioni.
  10. Il primo ciclo si conclude con un esame finale che può essere sostenuto solo dopo aver espletato l'intero quinquennio.

Tale esame ha un carattere “comprensivo” in quanto tende a verificare se lo Studente ha assimilato la formazione teologica globale, proposta nel quinquennio istituzionale.

11. Entro il primo semestre del quinto anno lo Studente è tenuto a indicare se all’esame finale presenterà una dissertazione o tesi. In questo caso egli dovrà depositare in Segreteria il titolo e lo schema del lavoro, debitamente vidimati dal Docente relatore e dal Direttore. In caso contrario l’esame finale assumerà la forma di un esame comprensivo orale.
12. Il programma dell’esame comprensivo orale include tre aree tematiche: bibbia, dogma, morale. Il programma, elaborato dal Consiglio di Istituto, è approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato all’inizio del secondo semestre.
13. La commissione per l’esame comprensivo orale in ordine al conferimento del Baccalaureato è composta di tre membri, uno per ogni area tematica, e presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore. La commissione è designata dal Direttore. La seduta dell’esame è di circa 60 minuti. Quando è prevista la discussione di una tesi (non prima che sia trascorso un mese dalla sua effettiva consegna in Segreteria) la commissione è formata dal relatore, dal correlatore e da un commissario, per la parte orale, designato dal Direttore. La commissione è presieduta dal Direttore o dal Vice Direttore. Nell’esame la tesi viene discussa e debitamente valutata, assieme a una prova orale nella quale ci si accerta, su un tesario concordato, del grado di assimilazione delle discipline svolte nel quinquennio.
14. Il punteggio per il Baccalaureato si struttura come segue:
  - a) quando la prova conclusiva è l’esame comprensivo orale 80/110 al curriculum dell’intero quinquennio 30/110 all’esame comprensivo;
  - b) quando la prova conclusiva è la discussione di una tesi 80/110 al curriculum dell’intero quinquennio 20/110 all’elaborato scritto 10/110 all’esame finale.La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6

- punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale<sup>1</sup>.
15. Il secondo ciclo si conclude con un esame in cui, oltre la discussione della dissertazione, è prevista una prova orale su un programma che abbraccia gli argomenti caratterizzanti l'indirizzo prescelto. Tale programma viene elaborato da una speciale commissione e pubblicato, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, all'inizio del secondo semestre.
  16. L'esame finale, della durata di un'ora, si svolge davanti a una commissione presieduta dal Preside della Facoltà o suo delegato. Compongono la commissione il Direttore dell'Istituto, il relatore e il correlatore della tesi, un commissario per la prova orale, designato dal Direttore. La prima parte dell'esame consiste nella discussione della dissertazione; la seconda parte verte sul programma indicato.
  17. Il punteggio per la Licenza si articola come segue:
    - 50/110 al curriculum del biennio
    - 40/110 alla dissertazione
    - 20/110 all'esame finale.
 La commissione esaminatrice ha a disposizione altri 6 punti per integrare, eventualmente, il coefficiente finale.

### Art. 34

#### *Gradi accademici e diplomi*

1. A norma dell'art. 1,1 dei presenti Statuti, la Facoltà aggregante conferisce, tramite l'Istituto Teologico Calabro, i gradi accademici di Baccalaureato e Licenza in Sacra Teologia.

<sup>1</sup> Equivalenze con la dizione latina:

da 66 a 71,5 = *probatus*

da 71,6 a 82,5 = *bene probatus*

da 82,6 a 93,5 = *cum laude probatus*

da 93,6 a 104,5 = *magna cum laude probatus*

da 104,6 a 110 = *summa vel maxima cum laude probatus*.

Per le equivalenze con la dizione latina, cf il n. 33, 14.

2. Si conferisce :
  - a) il Baccalaureato in Sacra Teologia allo Studente che, avendo espletato il ciclo istituzionale, ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, incluso l'esame finale;
  - b) la Licenza in Sacra Teologia con Specializzazione in Morale Sociale allo Studente che, avendo frequentato il secondo ciclo in uno dei due indirizzi previsti, ha superato tutti gli esami e le altre prove, inclusa la difesa della dissertazione;
  - c) la Licenza in Sacra Teologia con Specializzazione in Evangelizzazione allo Studente che, avendo frequentato il secondo ciclo, ha superato tutti gli esami e le altre prove, inclusa la difesa della dissertazione.
3. Il valore dei gradi accademici di Baccalaureato e Licenza è quello indicato all'art. 32,2 degli Statuti Generali della Facoltà. Per i riconoscimenti civili i diplomi devono essere vidimati dalle competenti Autorità ecclesiastiche e civili.
4. Nei diplomi dei rispettivi gradi, oltre al nome della Facoltà, viene indicato quello dell'Istituto. Nel diploma di Licenza viene indicata anche la specializzazione conseguita. I documenti autentici attestanti il conferimento dei gradi accademici sono sottoscritti dalle competenti Autorità accademiche, secondo la prassi vigente.
5. Agli Studenti che hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste dal primo biennio del ciclo istituzionale l'Istituto rilascia, a nome della Facoltà, il *Diploma di Studi Filosofici*.
6. Agli Studenti che hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste per l'Anno pastorale, l'Istituto rilascia, a nome della Facoltà, il *Diploma di Pastorale*.

## TITOLO OTTAVO RICERCA SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI

### Art. 35

#### *La ricerca scientifica*

1. In conformità all'art. 1,2 dei presenti Statuti l'Istituto promuove la ricerca scientifica nelle discipline teologiche e in quelle ad esse connesse, tenendo presente soprattutto il settore di specializzazione che lo caratterizza.
2. L'Istituto partecipa attivamente, secondo le proprie possibilità, alle iniziative di ricerca e produzione scientifica promosse dalla Facoltà cui è aggregato. Esso è anche disponibile a collaborare a progetti di ricerca compatibili con le sue finalità, promossi da altri Centri accademici, ecclesiastici e civili.
3. Il corpo docente dell'Istituto avvia gradualmente gli Studenti alle metodologie del lavoro scientifico e, per quanto possibile, li associa in progetti comuni di ricerca, sulla base delle capacità e disposizioni di ciascuno.

### Art. 36

#### *Le pubblicazioni*

1. La produzione scientifica dell'Istituto si esprime nella pubblicazione della Rivista *Vivarium*, nella quale confluiscono precipuamente gli scritti scientifici dei Docenti e studi particolarmente meritevoli degli Studenti.
2. Il Consiglio di Istituto approva le norme relative alle pubblicazioni dell'Istituto ed elegge i membri dei rispettivi comitati di redazione.

## TITOLO NONO GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AUSILIARIO

### **Art. 37**

#### *Gli Officiali*

1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Istituto, le Autorità accademiche sono coadiuvate da Officiali che sono il Segretario e il Direttore Amministrativo.
2. Nella gestione economica dell'Istituto il Direttore Amministrativo è affiancato da un Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 38**

#### *Il Segretario*

1. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Segretario dirige la Segreteria dell'Istituto e ha la responsabilità del suo archivio. Più in particolare:
  - a) cura e conserva gli atti concernenti il governo dell'Istituto, i registri accademici, le cartelle degli Studenti;
  - b) predispone e controlla la documentazione relativa alle immatricolazioni e iscrizioni, ai piani di studio, alle prove d'esame;
  - c) prepara e rilascia attestati ufficiali, autenticandoli con il timbro dell'Istituto, la propria firma e, nei casi previsti, quella del Direttore o di altre Autorità competenti;
  - d) predispone gli atti preparatori per le riunioni collegiali e il lavoro delle commissioni;
  - e) partecipa al Consiglio di Istituto con mansioni di attuario, redigendone gli atti;
  - f) notifica, a mezzo stralcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone o agli organi interessati alla loro esecuzione;
  - g) coadiuva il Direttore in tutte le mansioni attinenti il buon andamento dell'Istituto, specie per quanto riguarda il

- calendario accademico, l'orario scolastico, gli esami;
    - h) predispone i dati sull'attività dell'Istituto, per la opportuna documentazione e le relazioni annuali e triennali;
    - i) cura la corrispondenza di ufficio.
- 2. Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore (cf art. 41,1).

### **Art. 39**

#### *Il Direttore Amministrativo*

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Moderatore, udito il Direttore; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore Amministrativo:
  - a) attende alla gestione economica dell'Istituto e, d'intesa con il Direttore, provvede alle sue necessità, specie per quanto riguarda la funzionalità della Sede, la Biblioteca e gli altri sussidi didattici;
  - b) redige i bilanci annuali preventivo e consuntivo e li presenta, dopo la discussione in Consiglio di Amministrazione, al Moderatore per l'approvazione;
  - c) procede all'equa retribuzione del personale docente e non docente, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, approvate dal Moderatore;
  - d) dirige, d'intesa con il Direttore, il personale non docente dell'Istituto;
  - e) cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle sue sedute;
  - f) è membro di diritto del Consiglio di Biblioteca e partecipa, su invito del Direttore, al Consiglio di Istituto, con voto deliberativo nelle questioni di sua competenza.
3. Il Direttore Amministrativo può essere coadiuvato da personale ausiliario, assunto dal Direttore (cf art. 41,1).

**Art. 40***Il Consiglio di Amministrazione*

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore dell'Istituto, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Direttore, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore della Biblioteca, da due Docenti stabili eletti dal Consiglio di Istituto, da uno Studente ordinario eletto dall'Assemblea degli Studenti. I Docenti restano in carica tre anni, lo Studente un anno. Tutti possono essere rieletti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno dal Direttore per esprimere un parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, da presentare al Consiglio di Istituto e, per l'approvazione, al Moderatore. In via straordinaria il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni volta il Direttore lo ritenga opportuno, o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri.
3. Quando si trattano questioni relative alle pubblicazioni dell'Istituto (cf art. 36) il Direttore può invitare al Consiglio di Amministrazione i diretti responsabili, con voce deliberativa nelle questioni che li riguardano.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente la tabella dei diritti amministrativi, in relazione al costo della vita e alle esigenze di bilancio, seguendo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto e le indicazioni del Moderatore.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera eventuali provvidenze e sussidi in favore degli Studenti, in base a criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

**Art. 41***Il personale ausiliario*

1. Il personale non docente è parte integrante della Comunità accademica dell'Istituto e viene assunto, sulla base di precisi criteri normativi e retributivi, dal Direttore (cf *Statuti Generali*, artt. 6; 37,2).
2. Le specifiche attribuzioni e responsabilità del personale non

docente sono fissate da un regolamento interno, approvato dal Moderatore.

## **TITOLO DECIMO**

### **SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI**

#### **Art. 42**

##### *La Sede dell'Istituto*

1. L'Istituto ha Sede propria presso il Seminario Regionale di Catanzaro, con aule adatte e sufficienti per lo svolgimento dei corsi, ambienti per lavori di gruppo e seminari, Biblioteca, locali per la permanenza dei Docenti, uffici di Direzione, Segreteria, Amministrazione.
2. La Direzione garantisce l'agibilità delle aule e degli altri ambienti, e la loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche e di gestione.

#### **Art. 43**

##### *La Biblioteca*

1. L'Istituto fruisce di Biblioteca propria, quale strumento indispensabile per lo studio e la ricerca, e si impegna al suo costante incremento, specie nei settori riguardanti le discipline di insegnamento e la sua particolare specializzazione.
2. La Biblioteca è retta da un Direttore, nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore dell'Istituto. Il Direttore della Biblioteca rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.
3. Nella gestione della Biblioteca il Direttore è affiancato da un Consiglio di Biblioteca composto dal Direttore e Vice Direttore dell'Istituto, dal Direttore della Biblioteca, dal Direttore Amministrativo, da due rappresentanti del Corpo docente stabile eletti dal Consiglio di Istituto (cf artt. 12,12; 24,4) e da un rappresentante degli Studenti, eletto dall'Assemblea degli Studenti. I rappresentanti del Corpo docente durano in carica tre anni, il rappresentante degli Studenti un anno. Tutti possono essere rieletti.

4. Le attribuzioni del Direttore e del Consiglio di Biblioteca sono fissate negli Statuti della Biblioteca, approvati, assieme al Regolamento, dal Consiglio di Istituto.
5. Il Direttore della Biblioteca è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e prende parte al Consiglio di Istituto, su invito del Direttore, quando si trattano questioni che lo riguardano, con voto deliberativo nelle questioni di sua competenza.
6. La Biblioteca è aperta al pubblico secondo modalità indicate nel Regolamento.
7. La Direzione dell'Istituto assicura il costante incremento del patrimonio librario e delle attrezzature della Biblioteca, al fine di renderla uno strumento sempre più idoneo allo studio e alla ricerca scientifica nei campi in cui l'Istituto è qualificato.

#### **Art. 44**

##### *Attrezzature e sussidi didattici*

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'Istituto mette a disposizione i più moderni sussidi audiovisivi ed altre attrezzature per l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca (cf *Statuti Generali*, art. 40).

#### **Art. 45**

##### *Sussidi economici, tributi e retribuzioni*

1. L'Istituto provvede al suo sostentamento economico tramite:
  - a) diritti amministrativi, esigiti secondo tabelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Moderatore;
  - b) contributi finanziari disposti dalla Conferenza Episcopale Calabria;
  - c) elargizioni e donazioni finalizzate all'Istituto o a sue specifiche attività.
2. Il personale docente e non docente dell'Istituto viene retribuito tenendo presente criteri generali di giustizia e professionalità, secondo parametri fissati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Moderatore.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 46

1. L'Istituto Teologico Calabro è retto dalle norme generali emanate dalla Santa Sede, dagli Statuti Generali della Facoltà teologica aggregante, dai presenti Statuti e dal Regolamento applicativo.
2. I presenti Statuti entrano in vigore all'atto della loro approvazione con apposito Decreto da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.  
Eventuali modifiche devono essere:
  - a) deliberate dal Consiglio di Istituto con maggioranza dei due terzi;
  - b) ratificate dal Moderatore;
  - c) sottoposte al parere favorevole della Facoltà;
  - d) approvate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Norme applicative dei presenti Statuti vengono determinate in apposito Regolamento.

## REGOLAMENTO

### Art. 1

#### *Attività Formative Complementari*

I crediti assegnati alle Attività Formative Complementari per il curriculum ad Licentiam sono così calcolati:

- frequenza di un corso di livello universitario e superamento del relativo esame presso una Facoltà ecclesiastica o civile (3 CFU);
- partecipazione certificata a congressi e convegni: 0,25 CFU per modulo di 3 ore; 0,50 CFU per modulo di 8-10 ore;
- partecipazione al Convegno dei teologi Moralisti (2 CFU);
- partecipazione ed elaborazione di un testo scritto ai Convegni promossi dall'ITC (da 2 a 3 CFU);
- una recensione sulla rivista *Vivarium* approvata dal Docente che dirige la tesi (da 2 a 3 CFU).